

CONSORZIO PER I DIPLOMI FEDERALI NEL SETTORE
DEGLI ACQUISTI PUBBLICI IAÖB

S T A T U T O

**Consorzio per i diplomi federali
nel settore degli acquisti pubblici IAÖB**

Approvato dai soci fondatori
in occasione dell'Assemblea costituente del 30 novembre 2015
versione aggiornata contenente le modifiche dell'8 dicembre 2016

Nome, sede e obiettivi

Articolo 1

Nome,
sede

Sotto la ragione sociale «Consorzio per i diplomi federali nel settore degli acquisti pubblici IAÖB» (di seguito denominato «associazione») è costituita un'associazione ai sensi degli art. 60 segg. del Codice civile svizzero avente sede a Winterthur.

Articolo 2

Obiettivi

L'associazione, attiva a livello nazionale, costituisce l'organizzazione del mondo del lavoro (OML) svizzera per le professioni nell'ambito degli acquisti pubblici ai sensi della legislazione sulla formazione professionale.

L'associazione promuove e verifica le competenze specialistiche nell'ambito degli acquisti pubblici e punta al miglioramento delle competenze comunicative e di negoziazione applicabili alla presentazione di rapporti tramite il rilascio di diplomi federali.

L'associazione è l'ente ufficiale preposto agli esami per il conseguimento di diplomi federali nell'ambito degli acquisti pubblici.

Soci

Articolo 3

Soci

Possono diventare soci dell'associazione unità organizzative delle amministrazioni pubbliche, autorità o persone giuridiche di diritto privato o pubblico che hanno un particolare interesse nel garantire e nello sviluppare le competenze specialistiche del settore degli acquisti pubblici.

Ammissione

L'ammissione di nuovi soci è possibile in ogni momento mediante dichiarazione di adesione, sottoposta all'approvazione del comitato direttivo. Quest'ultimo si riserva il diritto di negare l'ammissione senza essere tenuto ad addurre una motivazione.

Obblighi

I soci sono obbligati a tutelare con lealtà gli interessi dell'associazione e a corrispondere le quote associative.

Dimissione

L'uscita dall'associazione è possibile in qualsiasi momento, avviene tramite dichiarazione scritta al comitato direttivo e non esime il membro uscente dall'obbligo di corrispondere le quote divenute esigibili prima dell'uscita e le quote relative all'anno associativo in corso.

Esclusione

L'esclusione di un membro può avvenire tramite delibera del comitato direttivo, che è chiamato ad addurre una motivazione oggettiva.

Patrimonio sociale

Il membro uscente o escluso non ha alcun diritto sul patrimonio sociale.

Articolo 4

Quote associative I soci sono chiamati a versare quote a copertura delle spese derivanti dall'adempimento dei compiti dell'associazione di cui all'art. 2.

Organizzazione

Articolo 5

Organizzazione L'associazione consta dei seguenti organi:

- a) Assemblea sociale
- b) Comitato direttivo
- c) Segreteria
- d) Direzione
- e) Ufficio di revisione

Assemblea sociale

Articolo 6

Assemblea sociale ordinaria Il Comitato direttivo convoca annualmente l'Assemblea sociale con un preavviso di almeno venti giorni di calendario e ne indica l'ordine del giorno.

Assemblea sociale straordinaria L'Assemblea sociale viene convocata in via straordinaria su richiesta del Comitato direttivo o di un quinto dei soci, i quali comunicano per iscritto l'oggetto da trattare al/alla Presidente o alla Direzione. Anche in questo caso la convocazione deve avvenire con un preavviso di almeno venti giorni di calendario e indicando l'ordine del giorno.

Articolo 7

Diritto di voto Ogni socio può esprimere un voto. Il diritto di voto può essere esercitato conferendo delega scritta a un altro socio. Un socio può accettare al massimo quattro deleghe.

Articolo 8

Competenze All'Assemblea sociale sono demandate le seguenti competenze inalienabili:

- a) eleggere i membri del Comitato direttivo e i/le relativi/e sostituti/e;
- b) eleggere il/la Presidente;
- c) eleggere l'Ufficio di revisione;
- d) approvare il rapporto annuale;
- e) approvare il conto annuale;
- f) approvare il preventivo;
- g) approvare l'operato degli organi;
- h) fissare le quote associative annuali;
- i) deliberare circa le proposte del Comitato direttivo;
- j) deliberare circa modifiche dello statuto, fusioni e scioglimento dell'associazione.

Articolo 9

Risoluzioni sociali	Le risoluzioni richiedono la maggioranza dei voti espressi. Inoltre è necessaria la maggioranza dei voti espressi dai rappresentati degli enti territoriali, dei servizi pubblici di acquisto, degli organi strategici statali operanti nel settore degli acquisti pubblici e delle associazioni mantello in cui sono riuniti. ¹
Quorum	Le risoluzioni concernenti la modifica dello statuto, la fusione e lo scioglimento dell'associazione richiedono la presenza della metà dei soci. Se un'Assemblea non raggiunge tale quorum, verrà convocata una seconda Assemblea, che avrà luogo dopo almeno quattro settimane a decorre dalla data della prima. La seconda Assemblea può deliberare anche se la partecipazione è inferiore, a condizione che venga raggiunta la maggioranza di due terzi dei soci presenti e rappresentati.
Proposte	Le proposte da parte dei soci che non vengono trasmesse per iscritto al Comitato direttivo almeno 30 giorni prima della data dell'Assemblea saranno oggetto di delibera soltanto se due terzi dei soci presenti e rappresentati decidono di sottoporle a risoluzione.

Comitato direttivo**Articolo 10²**

Membri	<p>Il Comitato direttivo conta un massimo di 8 membri attivi ed è composto su base paritetica da almeno tre rappresentati dei servizi centrali di acquisto (armasuisse, USTRA e UFCL) e da almeno tre rappresentanti dei Cantoni e dei Comuni.</p> <p>I soci dell'associazione rappresentati nel Comitato direttivo possono proporre all'Assemblea sociale l'elezione di uno o due sostituti/e provenienti dalla propria organizzazione, i/le quali rappresentano il rispettivo membro del Comitato direttivo in casi eccezionali e giustificati. La funzione del/della Presidente e del/della Vicepresidente non può essere esercitata da un/a sostituto/a.</p>
Presidenza	La presidenza viene sempre assunta da un/a rappresentante dei servizi centrali di acquisto (armasuisse, USTRA o UFCL).
Durata del mandato	Il Comitato direttivo e il/la Presidente sono eletti per quattro anni. Sono ammesse più rielezioni.
Remunerazione	I membri del Comitato direttivo esercitano la propria funzione a titolo onorifico.

Articolo 11

Competenze	Al Comitato direttivo sono demandate le seguenti competenze:
------------	--

¹ Modifica ai sensi della delibera dell'Assemblea generale dell'8.12.2016.

² Modifica ai sensi della delibera dell'Assemblea generale dell'8.12.2016.

- a) preparare gli affari dell'Assemblea sociale;
- b) eleggere il/la Vicepresidente;
- c) determinare le modalità del diritto di firma;
- d) ammettere ed escludere soci;
- e) trasferire la Segreteria presso un organo esterno e trasmettere i relativi lavori e competenze;
- f) nominare la Direzione e il/la responsabile e trasferire lavori e competenze relativi;
- g) costituire i gruppi di lavoro in base alla necessità e trasferire lavori e competenze relativi;
- h) gestire tutti gli affari che, ai sensi del presente statuto o della legge, non rientrano tra le competenze di nessun altro organo dell'associazione.

Articolo 12

Convocazione	Il Comitato direttivo si riunisce su convocazione del/della presidente e, in caso di impedimento, del/della Vicepresidente oppure su richiesta di due membri del Comitato direttivo dietro comunicazione dell'oggetto da trattare.
Quorum	Il Comitato direttivo è atto a deliberare se più della metà dei membri è presente. Le risoluzioni possono avvenire anche mediante circolazione degli atti.
Risoluzioni	Le risoluzioni richiedono la maggioranza dei voti di tutti i membri del Comitato direttivo. In caso di parità la decisione spetta al/alla Presidente.

Segreteria e Direzione

Articolo 13

Compiti della Segreteria	Garantire l'espletamento delle mansioni amministrative in collaborazione con la Direzione presso la sede dell'associazione.
Compiti della Direzione	Dirigere l'associazione dal punto di vista operativo, curare la comunicazione e garantire il flusso delle informazioni, presentare gli affari al Comitato direttivo per le relative delibere.

Gruppi di lavoro

Articolo 15

Costituzione	Per verificare questioni specifiche o per espletare determinate mansioni possono essere costituiti gruppi di lavoro, il cui numero di membri e il cui ambito di competenze vengono stabiliti dal Comitato direttivo.
--------------	--

Ufficio di revisione

Articolo 16

Compiti	L'Ufficio di revisione viene eletto ogni quattro anni ed è preposto al controllo complessivo della contabilità e alla trasmissione al Comitato
---------	--

direttivo delle proprie proposte all'indirizzo dell'Assemblea sociale.
Sono ammesse più rielezioni.

Responsabilità

Articolo 17

Responsabilità Ai debiti dell'associazione può essere fatto fronte esclusivamente con il patrimonio sociale. È esclusa qualsiasi forma di responsabilità personale dei soci.

Articolo 18

Stralciato³

Entrata in vigore

Articolo 19

Entrata in vigore Il presente statuto entra in vigore con approvazione da parte dell'assemblea costituente riunitasi in data 30 novembre 2015 a Berna.

L'anno d'esercizio coincide con l'anno civile. Fa eccezione solo il primo esercizio, prolungato di conseguenza.

Il Presidente

La Vicepresidente

Bruno Gygi

Regina Füeg

³ Ai sensi della delibera dell'assemblea generale dell'8.12.2016.